

# **COMUNE DI STRAMBINO**

## **REGOLAMENTO PER I SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI**

## **ART. 1 FINALITA'**

1. I servizi educativi extrascolastici vogliono rappresentare una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano e che per necessità di carattere familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle Istituzioni scolastiche.

## **ART. 2 ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE**

2. Il Comune attiva i seguenti servizi educativi extrascolastici per gli alunni delle scuole primarie statali:

a) pre/post scuola dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

- dalle ore 7.30 fino all'inizio delle lezioni
- dal termine delle lezioni fino alle ore 17.30

b) servizio integrativo del venerdì pomeriggio per gli alunni iscritti nelle sezioni a tempo normale, dal termine delle lezioni alle ore 16.30. Gli iscritti al pre/post scuola potranno proseguire la frequenza fino alle ore 17.30

In caso di un numero sufficiente di richieste, Il Comune potrà attivare apposite sezioni di pre/post scuola per gli alunni delle scuole dell'Infanzia.

Il Comune attiva inoltre un servizio di accompagnamento e assistenza in mensa per gli alunni della scuola media statale iscritti alle sezioni di tempo ordinario nei giorni di rientro pomeridiano dalle ore 13.00 alle ore 14.00

2. I Servizi vengono effettuati per tutta la durata dell'anno scolastico con decorrenza dal primo giorno di scuola in cui entra in vigore l'orario definitivo. Nei giorni con orario ridotto il servizio sarà svolto solo nelle fasce orarie coincidenti con gli orari scolastici.

3. Agli addetti al servizio sono attribuiti i seguenti principali compiti:

- accoglienza;
- sorveglianza;
- svolgimento attività educative e ludico-ricreative;
- consegna del bambino al genitore o suo delegato al termine del servizio.

4. Il piano organizzativo dei servizi extrascolastici verrà predisposto ogni anno scolastico dal Responsabile del Servizio in accordo con l'Autorità scolastica.

5. In base al numero complessivo degli iscritti in ciascun plesso scolastico verrà attivato un numero congruo di sezioni, ciascuna delle quali con un minimo di 15 ed un massimo di 28 alunni.

6. La distribuzione degli alunni nelle diverse sezioni avverrà per fasce di età, in modo da consentire lo sviluppo di un programma educativo consono al tipo di utenza.

### **ART. 3 DESTINATARI E MODALITA' D'ISCRIZIONE**

1. I servizi educativi extrascolastici sono riservati agli alunni frequentanti le scuole statali di Strambino possono essere usufruiti soltanto dalle famiglie che ne hanno effettiva necessità, per motivi di lavoro o di carattere familiare.

2. I genitori di tutti i bambini, vecchi e nuovi iscritti, interessati ad usufruire dei servizi dovranno compilare la domanda su apposito modello da ritirare e riconsegnare all'Ufficio Scuole o tramite la scuola di riferimento entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno scolastico seguente. Oltre tale data saranno accettate esclusivamente le iscrizioni entro il limite di posti disponibili all'interno di ogni plesso scolastico.

3. Nel caso di numero di domande eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 5, le domande saranno accettate entro la disponibilità dei posti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

### **ART. 4 OBBLIGHI UTENTI**

1. Durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche i bambini sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a persone e cose.

2. I genitori dei bambini che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro l'orario di fine servizio e qualora impossibilitati, possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta e allegato documento di riconoscimento.

3. Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio o di comportamenti scorretti dei bambini segnalati dal personale di sorveglianza, l'Ufficio Scuole procederà ad inviare un richiamo scritto. Al secondo richiamo scritto il Responsabile del Servizio dispone la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda sospensione temporanea l'Amministrazione dispone la sospensione definitiva dell'alunno dal servizio fino al termine dell'anno scolastico.

4. Non possono essere autorizzati all'uscita della scuola i bambini per i quali non si sia presentato al momento dell'uscita uno dei genitori o chi ne fa le veci o un delegato di cui al comma 2.

### **ART. 5 TARIFFE**

1. Tutti gli utenti dei servizi extrascolastici sono tenuti al pagamento di una tariffa annuale , nella misura stabilita dalla Giunta del Comune.

2. La tariffa dovuta dovrà essere versata entro le scadenze stabilite.

3. L'importo della retta e le relative scadenze sono comunicate alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli di iscrizione.

4. La tariffa non è rimborsabile né frazionabile per periodi di assenza. In caso di iscrizione scolastica successiva al 31 dicembre (ad esempio per trasferimento da altri Comuni o per inserimento posticipato alla scuola dell'infanzia) l'utente dovrà versare unicamente l'importo corrispondente alle rette in scadenza per il periodo gennaio-giugno.

5. In caso di tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento (salvo casi particolari segnalati dal competente servizio assistenziale) si procederà al recupero forzato dell'insoluto con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ed all'esclusione dal servizio per l'anno successivo.

#### **ART. 6 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO**

1. Si procederà alla sospensione dell'alunno dal servizio in caso di gravi violazioni alle norme di comportamento previste nel presente regolamento, con le modalità previste dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento
2. Gli utenti non in regola con il pagamento delle tariffe, dopo un sollecito scritto, saranno sospesi dal servizio e non potranno essere riammessi al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.

#### **ART. 7 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

#### **ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000.